



VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK		REGISTRO DELLE IMPRESE	
Data		22 settembre 2015	
Presenti	Camera di commercio	Partecipanti	
	Bologna	Cinzia Romagnoli Piera Prati Anna Maria Citrillo	
	Ferrara	Catia Menegatti Alberto Tassinari Maria Pia Accoto	
	Forlì-Cesena	Marco Tassinari	
	Modena	Vincenzo Passaro	
	Parma	Stefania Morpanini	
	Piacenza	Giancarla Ferrarini	
	Ravenna	Maria Cristina Venturelli Cristina Franchini	
	Reggio Emilia	Antonella Bordini Laura Taglini	
	Rimini	Giuseppe Mazzarino Davide Parma Simonetta Tomasetti	
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamenti e discussione sul progetto "ATECO Esperto" 2. Guida interattiva agli adempimenti Registro Imprese: definizione del periodo di transizione al "Widget" 3. Legge 7/8/2015 n. 124, art. 6: modifiche all'art. 19 della legge 241/1990 4. Legge 13/7/2015 n. 107, art. 1 commi 41-43: istituzione del registro nazionale per l'alternanza 		

scuola-lavoro e della sezione speciale del registro imprese delle imprese di alternanza scuola-lavoro

5. Quantificazione condivisa delle spese di procedimento per le procedure sanzionatorie
6. Accesso delle pubbliche amministrazioni al Registro delle Imprese: definizione di regole comuni
7. Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3681/C del 30/6/2015 - Nuova modulistica registro delle imprese/REA, approvata con DM 22 giugno 2015
8. Utilizzo del modello standard tipizzato per il contratto di rete avente soggettività giuridica - Circolare MISE 53533 del 16/4/2015. Forma dei contratti di rete: schema riepilogativo
9. Varie ed eventuali
 - a. Applicazione della Direttiva ministeriale sulla comunicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata
 - b. Procedura di abilitazione di Magazzini Generali.
 - c. Deposito dei bilanci: sottoscrizione degli allegati in caso di copia per immagine dell'originale cartaceo.
 - d. Parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 153555 del 2/9/2015 sulla bollatura dei registri di contabilità dei lavori pubblici.
 - e. Pubblicità dei decreti emessi dal Giudice del Registro Imprese ai sensi degli artt. 2190 e 2191 del codice civile.
 - f. Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 161020 del 11/9/2015 sui requisiti di onorabilità del collegio sindacale delle imprese di commercio al dettaglio.

Andamento dei lavori e posizioni emerse

1. Aggiornamenti e discussione sul progetto "ATECO Esperto"

Simonetta Tomasetti riferisce sullo stato di avanzamento del "Gruppo ATECO", che cura lo sviluppo dello strumento ATECO Esperto, tuttora in costante evoluzione, e l'aggiornamento delle "schede attività", molte delle quali sono state discusse attraverso scambi di posta elettronica tra le Camere della Regione. L'inserimento del

collegamento ad ATECO nel sito dell'Agenzia delle Entrate ha rappresentato un importantissimo riconoscimento della qualità e dell'utilità dei risultati raggiunti, anche se ancora il servizio non ha ricevuto l'auspicata legittimazione a livello normativo. In un incontro con il Ministero dello scorso 11 settembre Marco Maceroni si è detto entusiasta del lavoro del gruppo e ha assicurato che farà quanto in suo potere perché nel prossimo decreto di modifica della legge 580/1993 vi siano disposizioni che aiutino le Camere ad integrare, nell'istruttoria delle pratiche di inizio e di variazione di attività, l'allineamento delle informazioni registrate presso l'Agenzia delle Entrate con quelle presenti nel Registro Imprese e nel REA. Simonetta Tomasetti riferisce che il gruppo sta preparando una procedura, da sottoporre ad approvazione e validazione nei modi che si riterranno più opportuni, per intervenire in caso di disallineamento, tanto nel quadro di un procedimento di iscrizione quanto in sede di verifica extraprocedimentale. L'assenza di istruzioni operative condivise, per gli Uffici come per gli utenti, è sentita in effetti come uno dei principali limiti, come osserva Vincenzo Passaro.

In relazione alla definizione di questa procedura-tipo, Anna Maria Citrillo osserva che in effetti le incongruenze rilevate in sede di istruttoria di denuncia REA per la variazione di attività non presentano grossi problemi, ma che risultano molto più ardue da rimuovere quando non vi sono procedimenti aperti. Si conviene che la soluzione di proporre all'impresa la presentazione di una apposita pratica RI-AE, esente da oneri, non è soddisfacente, sia perché di dubbia compatibilità con la disciplina dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo, sia perché di scarsa utilità pratica, visto che il suo scopo precipuo – rendere palese agli addetti l'avvenuta regolarizzazione – può essere raggiunto anche se la pratica di "riallineamento", più correttamente, è presentata soltanto all'Agenzia delle Entrate e non anche al Registro Imprese. Invece, l'utilizzo dell'interfaccia WebATECO, che consente all'Ufficio di intervenire direttamente per l'inserimento manuale dei codici di attività, è da riservare a casi di eccezione.

Simonetta Tomasetti conclude la sua relazione informando del fatto che la visura di evasione sarà arricchita di un avviso circa l'aggiornamento non immediato del codice ATECO, fino ad un massimo di due giorni dopo l'evasione.

Con l'occasione il network rievoca la vicenda della

regolarizzazione delle imprese iscritte per l'attività di "elaborazione dati" e di fatto esercenti la raccolta di scommesse (lettera dell'Avv. Gemma per conto della società austriaca SKS365 (PEC del 9 luglio 2015, avente ad oggetto "adesione procedura di regolarizzazione ex art. 1 comma 643 L. 190/2014 – Società Austriaca SKS365 Group Gmbh"). Si osserva che le imprese effettivamente in grado di regolarizzarsi sono poco numerose e che possiedono comunque un titolo autorizzatorio provvisorio.

2. Guida interattiva agli adempimenti Registro Imprese: definizione del periodo di transizione al "Widget"

Come deciso nella riunione del 23 giugno 2015, in cui si decise che l'adozione della "Guida interattiva agli adempimenti" ("widget") al posto del "Manuale nazionale degli adempimenti presso il Registro Imprese - con integrazioni Emilia-Romagna" ("Manuale regionale") doveva essere gestita attraverso un periodo di transizione, necessario per consentire agli utenti e al personale camerale di familiarizzare con il nuovo strumento di sistema, il Network discute dei termini e delle modalità di questa transizione. Ribadite le diverse posizioni sul tema, e messi in luce alcuni limiti del widget, segnatamente per quanto concerne la funzionalità del motore di ricerca e l'imposizione di formalità ritenute eccessive rispetto alle previsioni di legge, il Network condivide quanto segue:

1. l'adozione del widget è una necessità imposta dalla struttura stessa del sistema camerale;
2. il superamento del "Manuale regionale" su cui le Camere di commercio dell'Emilia-Romagna hanno investito risorse ingenti non deve comportare il depauperamento di un servizio informativo utile per utenti e uffici, per cui devono continuare ad essere disponibili le informazioni del "Manuale" che non si trovano riprodotte nel widget;
3. gli Uffici del Registro Imprese dell'Emilia-Romagna concordano di pubblicare nei propri siti istituzionali il link al widget entro il 31 dicembre;
4. dal primo gennaio 2016 il widget diviene riferimento obbligatorio per addetti e utenti;
5. nella prima riunione del 2016 il Network Registro

Imprese disporrà l'oscuramento delle schede del Manuale regionale che trattano casi presenti nel widget. Le schede non saranno cancellate ma solo escluse dalla pubblicazione, rimanendo a disposizione dei funzionari dotati delle credenziali di accesso;

6. Il Manuale regionale non sarà abbandonato continuerà a costituire riferimento informativo sussidiario, contenendo la trattazione di casi non inclusi o la specificazione di orientamenti o prassi anche solo parzialmente differenti da quelli descritti nel widget.

Con l'occasione, Catia Menegatti e Maria Pia Accoto osservano che l'aggiornamento costante del Manuale regionale richiede in questa fase alcune ore di lavoro, sia per un confronto intorno ad un certo numero di casi controversi, sia per la necessaria preparazione dei contenuti del Manuale alla transizione sopra tratteggiata. Il Network decide pertanto di convocare una riunione ad hoc per il 15 di ottobre.

3. Legge 7/8/2015 n. 124, art. 6: modifiche all'art. 19 della legge 241/1990

La legge di riforma della Pubblica Amministrazione (Legge Madia) è intervenuta nuovamente sull'art. 19 della legge 241/1990, che disciplina il procedimento di Segnalazione certificata di inizio attività. Nel prenderne atto, il Network osserva che la modifica inverte in modo significativo la successione delle fasi del procedimento, così come è stato finora strutturato. Infatti, alla prima rilevazione della carenza di requisiti da parte dell'impresa deve immediatamente seguire il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, comprendente – ove si valuti che l'irregolarità sia sanabile e che pertanto l'attività sia "conformabile" a legge – anche la "sospensione" della stessa e la fissazione di un termine di almeno 30 giorni per la regolarizzazione. L'innovazione tende a prevenire il verificarsi di una situazione di difficile gestione, quella che si verifica quando il difetto dei requisiti emerge in sede di controllo successivo alla attivazione dell'impresa nel REA: in quel caso infatti l'attività rimane formalmente abilitata durante tutta la fase di conformazione, con possibile pregiudizio dei terzi. Tuttavia, i costi di tenuta del procedimento rischiano di aumentare in modo sensibile, almeno in tutti i casi in cui si rendesse necessario produrre

due provvedimenti. A questo proposito si osserva che la norma consente, in caso di mancata conformazione entro il termine previsto, di registrare nel REA la cessazione dell'attività senza un nuovo provvedimento del Conservatore.

4. Legge 13/7/2015 n. 107, art. 1 commi 41-43: istituzione del registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e della sezione speciale del registro imprese delle imprese di alternanza scuola-lavoro

Cinzia Romagnoli riferisce a proposito dell'ultima riunione della Task Force del Registro Imprese, in cui è stato trattato il tema dell'istituzione del registro delle imprese di alternanza scuola-lavoro. Infocamere sta lavorando al portale web che rappresenterà la cosiddetta "area aperta" del registro, ma non se ne conoscono i tempi di realizzazione. Per quanto riguarda la sezione speciale del Registro Imprese, invece, il principale problema interpretativo riguarda l'estensione dei requisiti. La norma infatti rimanda alla disciplina delle PMI Innovative, da applicare "ove compatibile". Si parla di circolari attuative in corso di redazione, da parte del MISE e del Ministero dell'Istruzione. Il Conservatore del Registro Imprese di Milano Gianfranco Vanzelli sta preparando un modello di autodichiarazione di possesso dei requisiti. Infine, si pone il problema dei costi della pratica: non essendo prevista alcuna specifica esenzione, le imprese che si offrono per i progetti di alternanza scuola-lavoro sono comunque soggette a pagare diritti e bolli per l'iscrizione nella sezione speciale. In attesa di sviluppi, la Task Force ha risolto di ammettere comunque le domande di iscrizione a partire dal primo di ottobre.

5. Quantificazione condivisa delle spese di procedimento per le procedure sanzionatorie

Il Network prende atto della deliberazione della Giunta della Camera di commercio di Bologna n. 80 del 12/5/2015, che ha portato a 49 € l'onere delle spese di procedura da trasferire sui sanzionati, argomento che prossimamente sarà posto all'ordine del giorno del Comitato dei Segretari Generali. In particolare, il Network,

partendo dalla considerazione che attualmente gli importi adottati dalle singole Camere sono sensibilmente diversi e appaiono in genere largamente insufficienti a coprire i costi reali dei procedimenti di accertamento e applicazione delle sanzioni e relative notificazioni, considera opportuno allinearli ad un unico valore, per quanto possibile prossimo a quello già deciso dalla Camera di Bologna (49 €).

6. Accesso delle pubbliche amministrazioni al Registro delle Imprese: definizione di regole comuni

Il Network riprende l'argomento, avviato nella riunione dello scorso 29 luglio, condividendo l'opportunità di uniformare i comportamenti delle diverse Camere che attualmente appaiono differenziati. Si osserva peraltro che il 28 agosto è entrata in vigore la legge per la riforma della pubblica amministrazione, legge 124/2015, il cui art. 1 attribuisce al governo delega ad intervenire nuovamente sul tema del sistema pubblico di connettività e sullo scambio di dati tramite cooperazione applicativa. Si ritiene pertanto opportuno sospendere le iniziative di sistema mirate a regolare l'accesso delle pubbliche amministrazioni ai dati del Registro Imprese fino a che non sarà stata emanata la normativa di attuazione.

7. Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3681/C del 30/6/2015 - Nuova modulistica registro delle imprese/REA, approvata con DM 22 giugno 2015

Il Network prende atto senza osservazioni.

8. Utilizzo del modello standard tipizzato per il contratto di rete avente soggettività giuridica - Circolare MISE 53533 del 16/4/2015. Forma dei contratti di rete: schema riepilogativo

L'argomento non viene trattato e sarà discusso in successiva riunione.

9. Varie ed eventuali

a. Applicazione della Direttiva ministeriale sulla comunicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata

Cinzia Romagnoli riferisce che il gruppo incaricato di condurre approfondimenti ha elaborato una prima bozza di istruzione per l'applicazione della direttiva, che la Task Force deve sottoporre ad analisi, e che deve poi essere rifinita e proposta ai Ministeri competenti. Non si ha alcun riscontro riguardo gli aspetti tecnico-informatici, che dovranno essere verificati con Infocamere. Si ricercano per gli Uffici e per i Giudici del Registro soluzioni sia tecniche sia giuridiche, in particolare per quanto riguarda le modalità di notificazione. È infatti evidente che la gestione tramite lettera raccomandata delle comunicazioni di procedimento costituirebbe un onere economico rilevante per le Camere, in aperto contrasto con le disposizioni che riducono d'imperio le spese postali.

b. Procedura di abilitazione di Magazzini Generali.

Si conferma che l'apertura di nuovi magazzini generali è soggetta, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 59/2010, alla presentazione di una SCIA a mezzo di comunicazione unica al Registro delle Imprese, che la trasmette allo Sportello unico per le attività produttive per il successivo inoltro al Ministero dello Sviluppo Economico. La Camera di commercio di Parma ha pubblicato sul suo sito istituzionale (<http://www.pr.camcom.it/regolazione-del-mercato/magazzini-general/modulistica/scia-magazzini-general-1>) un modello di SCIA per l'apertura, l'ampliamento, la modificazione o la cessazione di magazzino generale.

c. Deposito dei bilanci: sottoscrizione degli allegati in caso di copia per immagine dell'originale cartaceo.

La documentazione di sistema sul deposito dei bilanci (Guida nazionale) illustra le modalità di sottoscrizione digitale dei documenti elettronici recanti copia per immagine degli allegati al bilancio (verbale di approvazione e relazioni) ma non si sofferma sugli eventuali requisiti di validità degli originali. Il Network non ritiene che rientri nelle verifiche di competenza dell'Ufficio la

presenza, nell'originale riprodotto per immagine, delle firme di tutti i componenti dell'organo collegiale che ha redatto quel documento.

d. Parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 153555 del 2/9/2015 sulla bollatura dei registri di contabilità dei lavori pubblici.

Il Network prende atto del parere con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affermato l'obbligo di bollatura dei registri di contabilità dei lavori pubblici ai sensi del comma 4 dell'art. 211 del DPR 207/2010, e la soggezione del servizio al diritto di segreteria di 25,00 €.

e. Pubblicità dei decreti emessi dal Giudice del Registro Imprese ai sensi degli artt. 2190 e 2191 del codice civile.

Secondo la legge, i decreti con i quali il Giudice delegato dispone le iscrizioni e le cancellazioni d'ufficio, sono iscritti nel Registro Imprese. In linea generale, in Emilia-Romagna il Registro Imprese attualmente riceve il contenuto dispositivo del provvedimento mediante inserimento a terminale dei dati e delle trascrizioni, mentre il documento recante il decreto non è reso pubblico e risulta eventualmente accessibile dai soli portatori di un interesse rilevante, mediante la procedura di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il Network ritiene che l'argomento sia meritevole di un approfondimento e lo rinvia a prossima riunione.

f. Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 161020 del 11/9/2015 sui requisiti di onorabilità del collegio sindacale delle imprese di commercio al dettaglio.

Il Network prende atto della risoluzione sopra citata, ed in particolare della disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 121/2015, che sopprime nel Codice Antimafia (D. Lgs. 159/2011) ogni distinzione in ordine alla residenza delle persone soggette a verifica antimafia.